

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

Nell'interesse di **Sciveres Nunzio Gabriele**, nato a Vittoria il 16/05/1978 ed ivi residente in via Garibaldi n. 179, titolare dell'omonima ditta individuale – C.F. SCVNZG78E16M088A e P. IV.A. 01307260883, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Francesco Fidone (C.F. FDNGNN82L30A509I) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Margot Bellomo, in Palermo (90139) in via Isidoro La Lumia n. 7 (C.F. BLLMGT83P53G273T - pec avv.margotbellomo@pec.it e fax 0916127686), dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento, *ex art.* 136 c.p.a., a mezzo fax: 0932.988547 e/o a mezzo pec: fidone@pec.it;

Contro: - **Regione Siciliana**, in persona del Presidente p.t., con sede in Palermo in Palazzo D' Orleans - Piazza Indipendenza 21 (C.F. 80012000826); - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in **Viale della Regione Siciliana n. 2771**; - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in **Viale della Regione Siciliana n. 2771**; - **Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento – Servizio 7 Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, Servizio 8 Ispettorato dell'Agricoltura di Catania, Servizio 9 Ispettorato dell'Agricoltura di Enna, Servizio 10 Ispettorato dell'Agricoltura di Messina, Servizio 11 Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo, Servizio 12 Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, Servizio 13 Ispettorato dell'Agricoltura di**

Siracusa, Servizio 14 Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; - Autorità di gestione del PSR 2014/2020, in persona del legale rappresentante p.t.; tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ove sono elettivamente domiciliati in via Alcide De Gasperi n. 81, 90146 Palermo;

E nei confronti di: - **Famnic Società Semplice**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Caltanissetta in via Berengario Gaetani n. 22 (cap 93100) - C.F. 01582100853; - **Emporio Bruca S.r.l. Agricola s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Castellammare del Golfo (TP) in via Aldo Moro n. 13 (cap 91014) – P. I.V.A. 02358080816; - **Azienda Agricola Fratelli Saraceno**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Castellammare del Golfo in via Laudani n. 22 (cap 91014) – P. I.V.A. 02080050814.

Oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole – approvazione elenchi definitivi.

Per l'annullamento, previa sospensione:

1) del DDG n. 1910 del 10/08/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (doc. 12), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (doc. 13), di tutti gli elenchi con esso approvati (docc. da 12.1 a 12.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l'errato punteggio di 37 rispetto ai 45 punti da riconoscere, del verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei punteggi del 10/10/2017 (doc. 17), del verbale di riesame ammissibilità della domanda del 04/06/2018 (doc. 18) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 04/06/2018 (doc. 19), conosciuti a seguito della non ammissione della domanda;

2) ove occorra, del precedente DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018 (doc. 11), con il quale l'Assessorato aveva approvato gli elenchi definitivi, successivamente sostituiti con DDG n. 1910/2018, e di tutti gli elenchi con esso

approvati (doc. da 11.1 ad 11.5), nella parte in cui la domanda della ditta ricorrente viene inserita tra le “non ammissibili per progetto non cantierabile”, con l’errato punteggio di 37 rispetto ai 45 da riconoscere;

3) ove occorra, di tutti gli atti che hanno preceduto l’approvazione degli elenchi definitivi e, in particolare: - del DDG n. 3507 del 16/11/2017 (doc. 6), con il quale l’Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori, e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 6.1 a 6.4); - del DDS n. 3911 del 05/12/2017, con il quale venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori “a causa di meri errori informatici” comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (doc. 8), e di tutti gli elenchi provvisori con esso approvati (docc. da 8.1 a 8.4); - di tutti gli avvisi di pubblicazione (docc. 7, 9 e 10) – di tutti gli atti indicati al punto 3, nella parte in cui la ditta viene considerata non ammissibile, con un punteggio di 37 anziché di 45;

4) ove occorra: - del bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (doc. 1); - delle “Disposizioni attuative – parte specifica” e del relativo DDG n. 6470 del 24/10/2016 (doc. 2); - delle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” e del relativo DDG n. 2163 del 30/03/2016 (doc. 3); - delle FAQ relative alla sottomisura 4.1; - dei criteri di selezione con codifica (doc. 5); - di tutti gli atti e i verbali di valutazione e riesame della domanda e di verifica della cantierabilità del progetto; - di tutti gli atti indicati nel presente punto n. 4), ove intendano modificare l’iter procedimentale previsto dalla *lex specialis*, per le ragioni esposte ai motivi in diritto, e ove intesi nel senso di prevedere che il termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione riguardante la cantierabilità decorra dalla pubblicazione degli elenchi provvisori anche per le ditte che non sono utilmente collocate in tale graduatoria e sono inserite tra le ditte non ammissibili;

5) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, anche di carattere istruttorio ed anche sconosciuto e/o non espressamente citato, con il quale l’Amministrazione Regionale ha determinato la non ammissione della ditta ricorrente,

l'errata attribuzione del punteggio e l'illegittima formazione degli elenchi definitivi delle domande.

In ogni caso, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso ai benefici in questione e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'esclusione e/o dell'errata attribuzione del punteggio, da quantificarsi in corso di causa, e/o per la condanna in forma specifica ex art. 30 c. 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione ai benefici.

FATTO

Con il bando pubblico “Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” (**doc. 1**), l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ha istituito forme di sostegno allo sviluppo rurale, in applicazione del Regolamento UE 1305/2013, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (PSR 2014/2020). Tale bando, oltre a definire le finalità della sottomisura, stabiliva criteri di ammissibilità e di selezione delle domande.

L'accesso ai contributi di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole, nell'ambito della sottomisura 4.1, è altresì regolato dalle “Disposizioni attuative – parte specifica” (**doc. 2** – parte integrante del DDG n. 6470 del 24/10/2016) e dalle “Disposizioni attuative e procedurali – parte generale” (**doc. 3** – all. A al DDG n. 2163 del 30/03/2016), che disciplinano in maniera analitica le modalità di accesso e di investimento degli aiuti previsti.

Nell'ambito di tale procedura, l'Amministrazione ha pubblicato ben 190 FAQ, al fine di cercare di chiarire molteplici profili di “criticità” (**doc. 4**).

In data 08/09/2017 la P.A. pubblicava i criteri di selezione con codifica, che avrebbero consentito la lettura della graduatoria tramite i codici assegnati dall'assessorato (**doc. 5**).

Il ricorrente presentava ritualmente domanda di sostegno (**doc. 14**).

Con DDG n. 3507 del 16/11/2017 (**doc. 6**), l'Assessorato Regionale Agricoltura approvava gli elenchi regionali provvisori: - delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio; - delle domande di sostegno non ricevibili con i motivi della non ricevibilità; - delle domande di sostegno non ammissibili con i motivi della non ammissibilità; - delle domande di sostegno escluse per mancanza del raggiungimento del punteggio minimo e/o del numero minimo dei criteri di selezione convalidati.

Il ricorrente veniva inserito tra le domande non ammissibili (n. 33) in quanto *“in domanda la ditta dichiara di non essere iscritta all'INPS”* (doc. 6.3).

Quindi, in data 07/12/2017, veniva pubblicato un avviso di pubblicazione degli elenchi revisionati del 05/12/2017: *“Essendo state riscontrate alcune anomalie informatiche si è reso necessario apportare delle correzioni ed integrazioni agli elenchi regionali provvisori”* (**doc. 7**). Difatti, con il DDS n. 3911 del 05/12/2017 venivano approvati i nuovi elenchi regionali provvisori *“a causa di meri errori informatici”* comunicati da alcuni Ispettorati Agricoltura (**doc. 8**).

Ancora una volta il ricorrente si collocava nell'elenco delle domande non ammissibili (n. 30) per le stesse ragioni legate alla presunta mancata iscrizione all'INPS (doc. 8.3). Immediatamente la ditta formulava una articolata istanza di riesame, esplicando le ragioni per cui la ditta doveva essere ammessa (**doc. 15**), dimostrando l'iscrizione all'INPS dal 16/10/2015.

Successivamente, con avviso relativo alla sottomisura in questione, la P.A. chiariva *“che la data ultima per presentare la documentazione richiesta a dimostrazione della cantierabilità del progetto è il 07/03/2018”*, modificando il termine di scadenza precedentemente previsto al 05/03/2017 (**doc. 9**).

E difatti, in data 07/03/2018 la ditta, pur non essendo inserita tra le pratiche ammesse, trasmetteva la documentazione necessaria, a completamento della cantierabilità (**doc. 16**).

Dunque, a seguito di avviso di pubblicazione (**doc. 10**) con DDG n. 1501 del 25/06/2018 e pubblicato il successivo 26/06/2018, l'Assessorato approvava in via definitiva gli elenchi sopra individuati (**doc. 11**).

Ebbene, con grande stupore, il ricorrente scopriva di essere stato inserito in un elenco neppure previsto dal bando, di “domane non ammissibili per progetto non cantierabile” (n. 875), con la seguente motivazione di inammissibilità: “MANCANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 1) Concessione edilizia o autorizzazione per fabbricato - 2) Per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per fabbricato”, con un punteggio di 37.

Successivamente, con il DDG n. 1910 del 10/08/2018 (**doc. 12**), pubblicato nella stessa data sul sito del PSR ed in GURS in data 31/08/2018 (**doc. 13**), venivano approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG n. 1501 del 25/06/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati. In particolare, la sostituzione avveniva in quanto alcuni Ispettorati Agricoltura “*hanno comunicato di avere apportato in autotutela talune modifiche ai dati contenuti negli elenchi di cui al DDG n. 1501 del 25/06/2017...stante le osservazioni formulate da parte di soggetti richiedenti il sostegno all'Assessorato...e l'ulteriore revisione dell'attività istruttoria già espletata da parte di alcune Commissioni periferiche...altresì...negli elenchi di che trattasi alcune domande per mero errore informatico non risultavano inserite*”.

La ditta ricorrente veniva confermata all'interno delle “domande non ammissibili per progetto non cantierabile”, con la medesima motivazione sopra riportata (n. 874) e con un punteggio sempre di 37.

Invero, a seguito della pubblicazione degli elenchi definitivi, la ditta ha effettuato accesso agli atti, estraendo copia del verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione dei punteggi del 10/10/2017 (**doc. 17**), del verbale di riesame ammissibilità della domanda del 04/06/2018 (**doc. 18**) e del verbale di verifica della cantierabilità del progetto del 04/06/2018 (**doc. 19**).

Si precisa che con l'accoglimento del ricorso, la ditta si posizionerebbe in graduatoria, ai fini del riconoscimento dei benefici, immediatamente dopo la posizione 400 (tra 401 e 411 - si veda elenco ditte ammesse con punteggio di 45 – doc. 12.1).

Come noto, la dotazione finanziaria della misura è di 100.000.000,00 di euro.

Qualora tutte le ditte precedenti la posizione 400 venissero considerate come idonee alla concessione dell'aiuto (si veda doc. 2, art. 17.5), la ditta non sarebbe ammessa ad alcun beneficio.

Tuttavia, come normalmente accade, la spesa in corso di istruttoria può non essere considerata ammissibile, anche solo in parte, con la conseguenza che, in conformità al bando, come avvenuto con il PSR 2007-2013 e come avviene in tutte le procedure di concessione di aiuti pubblici, la graduatoria scorre nei limiti delle risorse disponibili. Ne deriva che, senza l'ammissione ed il riconoscimento del punteggio dovuto, il ricorrente sarebbe certamente escluso da qualsiasi beneficio.

Ciò accadrebbe, a maggior ragione, qualora la dotazione della sottomisura venisse rimpinguata, come accaduto in altri casi nell'ambito del precedente PSR 2007-2013.

Pertanto, risulta fondamentale l'ammissione e la corretta attribuzione del punteggio, al fine di non vedere irrimediabilmente precluso l'accesso ai benefici.

Gli atti impugnati sono illegittimi e andranno annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I- ILLEGITTIMITA' DELL'INSERIMENTO DELLA DOMANDA DELLA DITTA RICORRENTE NELL'ELENCO DELLE "DOMANDE NON AMMISSIBILI PER PROGETTO NON CANTIERABILE". VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE, CON RIGUARDO ALLA CANTIERABILITA' DEL PROGETTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEL CORRETTO OPERATO DELLA P.A.. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA, PER

ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. GRAVE PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 241/1990. GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE.

Come visto, l'inclusione della domanda della ditta Sciveres tra le "non ammissibili per progetto non cantierabile" è avvenuta per la seguente motivazione: "MANCANZA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 1) Concessione edilizia o autorizzazione per fabbricato - 2) Per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici: nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 per fabbricato", con un punteggio di 37.

E' bene comprendere, innanzitutto, come si è pervenuti all'esclusione della domanda. Si è già detto che in fase di redazione della graduatoria provvisoria, il ricorrente era stato considerato non ammissibile a causa della mancata iscrizione all'INPS (si vedano docc. 6.3 e 8.3 e doc 17 a pag. 13 del verbale del 10/10/2017).

La ditta proponeva immediatamente istanza di riesame (doc. 15), evidenziando che la ditta era iscritta all'INPS "*dal 16/10/2015 (circa due anni prima della presentazione 10.04.2017 della domanda di cui all'oggetto) come si evince sia dal Mod. D.A. Denuncia Aziendale ex art. 5 Decreto Legislativo n. 375/93 (allegato al presente ricorso) matricola aziendale 373717, sia dal fascicolo aziendale a pag. 1*"; veniva contestualmente richiesta l'assegnazione del punteggio corretto di 45.

Difatti, come emerge dal verbale di riesame della ammissibilità della domanda di sostegno del 04/06/2018 (**doc. 18**), l'I.A. di Ragusa dichiarava "*ammissibile la domanda di sostegno...presentata dalla Ditta Sciveres Nunzio Gabriele e propongono l'inserimento della stessa nell'elenco provinciale provvisorio delle istanze ammissibili*".

Nella stessa data, non si comprende se prima o dopo la verifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno (doc. 18), come si evince dal verbale di verifica della cantierabilità del progetto dello stesso 04/06/2018 (**doc. 19**), la stessa Commissione che ha considerato ammissibile la domanda della ditta Sciveres, nella medesima composizione, smentiva se stessa dichiarando la stessa domanda *“non ammissibile per progetto non cantierabile”* in quanto *“mancano autorizzazione Comune e Genio Civile per le opere da realizzare”*.

In sostanza, la stessa Commissione, nella stessa data del 04/06/2018, contraddicendo se stessa, dichiara dapprima ammissibile e successivamente inammissibile la domanda, o addirittura dapprima inammissibile e successivamente ammissibile la domanda, non essendovi certezza alcuna in merito alla adozione della prima o della seconda decisione tradottasi nel verbale di ammissibilità (doc. 18) e nel verbale di non ammissibilità (doc. 19).

Ciò che è certo, in ogni caso, è l'inclusione della ditta negli elenchi delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile.

Orbene, non c'è chi non veda la contraddittorietà manifesta nell'operato dell'Amministrazione, siccome la perplessità e l'incertezza nella conduzione del procedimento.

Nel merito della esclusione, si rappresenta che non era necessaria alcuna autorizzazione del Comune, essendo stata regolarmente allegata alla domanda la DIA (Denuncia di Inizio Attività) ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE (**doc. 20**), risalente al 07/04/2017.

Non si comprende, invero, per quale ragione la P.A. ritenga che manchi l'autorizzazione del Comune, se la DIA allegata era l'unico requisito necessario, nel caso di specie, e la stessa era stata addirittura allegata alla domanda iniziale (e non in sede di presentazione della domanda di cantierabilità).

Né, del resto, vengono individuate in alcun modo le ragioni per cui si intenda non sufficiente tale documento, ritualmente allegato dall'istante alla domanda, in ciò determinandosi un evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

Sebbene la mancata trasmissione dei documenti relativi alla cantierabilità non poteva essere imputata al ricorrente, come meglio si esplicherà al successivo motivo di ricorso, è pur vero che il nulla osta del Genio Civile non era stato allegato alla trasmissione della documentazione attinente alla cantierabilità.

Su tale crinale si evidenzia, tuttavia, che il documento non è stato trasmesso per mero errore nella allegazione degli atti, trattandosi di un unico foglio.

Tuttavia, lo stesso era stato rilasciato (**doc. 21**) lo stesso giorno in cui la ditta ha effettuato la trasmissione della documentazione sulla cantierabilità all'IA di Ragusa (doc. 16 – 07/03/2018).

Orbene, nella fase di istruttoria del procedimento, del tutto omessa da parte della P.A. l'Amministrazione avrebbe potuto compiere tutti i dovuti accertamenti e verificare il possesso del Nulla Osta del Genio Civile.

A tal riguardo si rappresenta che l'Amministrazione, facendo coincidere la valutazione della fase della cantierabilità con la fase della ammissibilità, in violazione del bando e di ogni disposizione regolante la procedura (come si vedrà nel successivo motivo di ricorso), ha “saltato a piè pari” la fase di istruttoria, nella quale avrebbe dovuto effettuare gli accertamenti dovuti, anche in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora l'Amministrazione avesse espletato la dovuta istruttoria, infatti, avrebbe potuto verificare l'esistenza del Nulla Osta richiesto.

Ad ogni modo, secondo un principio fondamentale dell'istruttoria amministrativa, oggi consacrato nell'art. 6 c. 1 lett. b) della l. n. 241/1990 (recepita a livello regionale con l.r. n. 10/1991), l'amministrazione ha l'obbligo di accertare d'ufficio, per quanto possibile, la “realtà” dei fatti e degli atti, anche disponendo la rettifica di istanze incomplete o disponendo esibizioni documentali (cfr. **TAR Sardegna Cagliari, Sez. I, 09/10/2009, n. 1537**).

Il potere istruttorio, infatti, è espressione del principio di buon andamento radicato nell'art. 97 Cost. ed in altre numerose norme di rango ordinario, secondo le quali coloro che abbiano partecipato ad una procedura concorsuale e che abbiano prodotto una documentazione incompleta debbono essere invitati a completarla o a fornire chiarimenti (in tal senso si veda **TAR Sicilia Catania, Sez. III, 22/09/2005, n. 1431**). Sul tema la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che <<*Il provvedimento con cui è stata disposta la decadenza del contributo finanziario cui avrebbe avuto titolo il ricorrente, a causa della mancata produzione della documentazione tecnica e progettuale necessaria, è da ritenere illegittimo per violazione dei doveri notiziali imposti dall'art. 6; infatti, essendo il ricorrente direttamente coinvolto nel procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di ammissione al contributo finanziario...il responsabile del procedimento era tenuto a sollecitare la definizione dello stesso con la richiesta, in sede istruttoria, dei documenti necessari mancanti, assegnando, se del caso, un termine per la relativa produzione*>> (ex plurimis, si veda, **TAR Marche Ancona, Sez. I, 11/04/2003, n. 217** e nello stesso senso, applicabile per analogia alla presente fattispecie **TAR Lazio Roma, Sez. II Ter, 12/04/2012, n. 3329**).

In buona sostanza, con l'art. 6 della l. n. 241/1990 il legislatore ha inteso codificare uno strumento, relativo alla fase istruttoria del procedimento (che nel caso di specie non si è svolta, come meglio si vedrà al successivo motivo di ricorso), inteso a far valere la sostanza sulla forma, nell'esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione (cfr. **TAR Sicilia Catania, Sez. II, 14/05/2010, n. 1513**).

Nell'espletamento dell'istruttoria, peraltro, la P.A. avrebbe verificato il possesso di tutti i requisiti ai fini dell'inclusione definitiva nell'elenco delle ditte ammesse.

L'inclusione dell'istanza tra le domande non ammissibili dovrà dunque essere annullata, sussistendo tutti i vizi calendati nell'*incipit* del presente motivo di ricorso.

II- SEGUE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16.3 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE E DEI FATTI, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

Ma i provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto altro profilo.

A fronte dell'accertamento dell'errato inserimento della pratica del ricorrente nell'elenco provvisorio delle domande non ammissibili (docc. 6.3 e 8.3), l'Amministrazione, in applicazione dei principi di garanzia di partecipazione procedimentale, di leale cooperazione e di proporzionalità, avrebbe dovuto inserire la domanda della ditta Sciveres tra quelle ammissibili, facendo decorrere da tale pubblicazione il termine per la presentazione dei documenti relativi alla cantierabilità (come avvenuto nel caso degli elenchi allegati a doc. 6, ripubblicati con il doc. 8).

Nel caso di specie, invece, la P.A. anziché garantire la concessione di un termine per presentare la documentazione riguardante la cantierabilità, come per gli altri concorrenti, ha dichiarato nella stessa data l'ammissibilità della domanda e quindi la non ammissibilità per progetto non cantierabile.

Ne deriva che l'errore nel considerare la pratica inammissibile nella graduatoria provvisoria, non ha consentito alla ditta di fruire di un termine per documentare la cantierabilità, come avvenuto per le altre ditte.

In altre parole, ammettendo che la documentazione fosse incompleta, ai fini della cantierabilità (circostanza che si contesta ed alla quale comunque la P.A. avrebbe eventualmente dovuto ovviare, espletando una corretta istruttoria), qualora il ricorrente fosse stato inserito tra le domande ammissibili già negli elenchi provvisori di dicembre 2017, si sarebbe immediatamente attivato per conseguire la documentazione comprovante la cantierabilità, di cui oggi la P.A. incredibilmente lamenta la mancanza.

E difatti il par. 16.3 delle disposizioni attuative parte specifica prevede che la cantierabilità debba essere ottenuta e dimostrata entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Ovviamente ciò vale per i soggetti utilmente inseriti tra le domande ammissibili in graduatoria provvisoria, ma non può valere per i soggetti inseriti tra le domande non ammissibili.

La *ratio* della norma è chiarissima: evitare ai partecipanti alla procedura di ottenere i documenti relativi alla cantierabilità se non si ha prima contezza dell'ammissione della domanda; da ciò la previsione di un termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria per la produzione di tali documenti.

Diversamente, qualora la previsione dell'art. 16.3 delle disposizioni attuative di parte specifica disponga il medesimo termine anche per le ditte escluse dall'elenco delle domande ammissibili, se ne chiede l'annullamento in questa sede in forza dei profili di illegittimità segnalati.

Anche per tali motivi il ricorso dovrà essere accolto.

III- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE, CON RIGUARDO ALLA CANTIERABILITA' DEL PROGETTO, AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, AI REQUISITI DI ACCESSO ED ALLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. GRAVE PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A..

Sotto altro profilo si evidenzia la gravissima violazione del bando, delle disposizioni specifiche e delle disposizioni generali di misura, che ha determinato un radicale

stravolgimento degli elenchi definitivi, anche con riguardo alla posizione dell'azienda ricorrente.

Tutto nasce dalla errata interpretazione, da parte dell'Assessorato Agricoltura, dei tempi della fase della cantierabilità e dalla sovrapposizione giuridica di tale fase con la fase della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Per meglio comprendere i termini della questione è necessario esaminare il dettato delle disposizioni attuative di parte specifica, nella parte di interesse, sostanzialmente ripreso dalle disposizioni attuative di parte generale.

L'art. 5 lett. c delle disposizioni specifiche (doc. 2, pag. 6), sotto il titolo "Requisiti del progetto" prevede che *"E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo, la cui cantierabilità dovrà essere dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; la domanda di sostegno sarà ammessa nella predetta graduatoria definitiva con riserva. Trascorso il predetto termine assegnato (90 gg.) senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile nella graduatoria definitiva per mancata cantierabilità dell'iniziativa progettuale e sarà esclusa dal finanziamento del relativo bando"*.

In sostanza, la domanda, per risultare ammissibile, necessita della semplice presentazione del progetto esecutivo.

In forza della semplice presentazione del progetto esecutivo, la domanda deve essere ammessa nella graduatoria definitiva.

Tuttavia, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il richiedente deve fornire prova della cantierabilità del progetto, diversamente risultando inammissibile.

La stessa sequenza temporale di presentazione del progetto e di conseguimento e dimostrazione della cantierabilità, entro 90 giorni dalla graduatoria provvisoria, è descritta all'art. 16.3.1 delle disposizioni specifiche.

Ancora, è l'art. 16.3.5 delle disposizioni specifiche ad elencare la “*Documentazione essenziale da presentare perentoriamente entro 90 giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria*”, che è appunto quella necessaria per dimostrare la cantierabilità del progetto.

Ebbene dall’esame delle disposizioni attuative, invero, risultano scandite in maniera chiara due fasi: **1) una prima fase di gestione delle domande di sostegno; 2) una seconda fase di istruttoria finalizzata alla concessione dell’aiuto.**

Con riguardo alla prima fase, l’art. 17 delle disposizioni specifiche (doc. 2, pag. 17) prevede che “*A seguito della presentazione della domanda di sostegno o di aiuto, il Dirigente Responsabile dell’Ispettorato dell’Agricoltura, competente per territorio, procederà alla nomina di una Commissione di valutazione che provvederà all’esame di ricevibilità e di ammissibilità, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle iniziative progettuali...*”.

Le sottofasi procedurali di gestione delle domande di sostegno, di cui si occupano le Commissioni all’uopo nominate dagli IA, sono dunque le seguenti: - Ricevibilità della domanda (17.1); - Ammissibilità (17.2); - Valutazione della domanda, consistente nella semplice attribuzione del punteggio (17.3); - Formulazione della graduatoria (17.4).

Con riguardo alla formulazione della graduatoria, le disposizioni specifiche prevedono l’emissione di 4 elenchi (17.4): a) domande ammissibili con relativo punteggio; b) domande non ricevibili, con relativa motivazione; c) domande non ammissibili con le relative ragioni; d) domande escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

E difatti, in sede di graduatoria provvisoria, sono stati stilati n. 4 elenchi (docc. 6 da 6.1 a 6.4 e docc. 8 da 8.1 a 8.4) che rispondono esattamente agli elenchi individuati dalle disposizioni specifiche.

A seguito della formulazione di tali elenchi provvisori, l’art. 17.4 delle disposizioni attuative prevede che “*Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni, della predetta*

data di pubblicazione degli elenchi provvisori potranno richiedere, agli Uffici istruttori preposti “Ispettorati dell’Agricoltura”, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione, di non ricevibilità o non ammissibilità della domanda di sostegno”.

Pertanto, è facoltà dei richiedenti presentare memorie finalizzate al riesame della propria posizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori.

Quindi “Nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie o compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l’eventuale riesame e valutazione, gli Uffici preposti provvederanno all’elaborazione degli elenchi definitivi ammesse, escluse, non ricevibile e non ammissibili...L’inserimento nell’elenco definitivo delle domande ammesse non comporta per i titolari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere all’eventuale concessione del sostegno in seguito alla definizione dell’istruttoria delle stesse istanze, e comunque sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista”

Il tenore delle disposizioni specifiche è chiarissimo: nei 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle memorie (da presentarsi a loro volta entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), gli Uffici redigono i 4 elenchi definitivi di cui si è detto: a) ammesse (con riserva ai fini della cantierabilità); b) escluse; c) non ricevibili; d) non ammissibili.

E’ di tutta evidenza come il termine per la dimostrazione della cantierabilità del progetto (90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori) sia del tutto distinto da quello per la formazione degli elenchi definitivi (60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori).

Tanto perché, come si evince anche dall’art. 17.5 delle disposizioni specifiche, la valutazione della cantierabilità rientra nella seconda fase di cui si è detto: la fase di istruttoria finalizzata alla concessione dell’aiuto.

Quanto alla seconda fase, infatti, ai sensi del citato art. 17.5 delle disposizioni specifiche, “Sulle domande di sostegno ammesse collocatesi utilmente in

graduatoria...gli Ispettorati dell'Agricoltura competenti per territorio provvederanno ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa "definizione del procedimento istruttorio e determinazione della spesa ammissibile", nonché, ove ritenuto necessario, le visite in situ o sopralluoghi aziendali".

La disposizione prosegue indicando gli aspetti principali dell'istruttoria, consistente, in particolare: - nella verifica della rispondenza e della idoneità della documentazione; - nella analisi tecnico economica del progetto; - nella acquisizione di eventuale ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria.

Come è di tutta evidenza, tale fase istruttoria riguarda la concessione dell'aiuto e di essa si occupa non più la Commissione di cui al citato art. 17, la cui funzione è strettamente limitata dalla stessa disposizione specifica all'esame di ricevibilità, ammissibilità e verifica del punteggio delle domande, e non, di certo, all'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto, nel quale avrebbe dovuto essere presa in esame la cantierabilità.

Ciò si evince anche dall'esame degli elenchi definitivi (allegati a docc. 11 e 12): le domande risultano infatti "ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa" (si vedano docc. 11.1 e 12.1), che è dunque una fase distinta e successiva.

Le medesime fasi testè descritte sono scandite nelle disposizioni generali (doc. 3 – punto 2).

Contestualizzando le superiori considerazioni, non può non sottolinearsi come l'Assessorato Regionale Agricoltura abbia gravemente violato il bando, le disposizioni specifiche e le disposizioni generali, stravolgendo l'iter procedimentale previsto dalla *lex specialis* e con ciò determinando l'esclusione anche del ricorrente.

Come visto, infatti, gli elenchi provvisori sono stati in 4, trattandosi di quelli espressamente previsti dal bando (docc. 6.1 – 6.4 e 8.1-8.4).

Diversamente, dagli elenchi provvisori, invece, gli elenchi definitivi sono risultati 5: 1) ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa (docc. 11.1 e 12.1); 2) escluse per

mancato raggiungimento punteggio minimo (docc. 11.3 e 12.3); 3) non ammissibili (docc. 11.4 e 12.4); 4) non ricevibili (docc. 11.5 e 12.5); 5) **non ammissibili per progetto non cantierabile (docc. 11.2 e 12.2).**

Ebbene il quadro che emerge denota il radicale stravolgimento delle procedure definite dalla stessa Amministrazione, con effetti concreti e diretti sulla formazione degli elenchi e sull'accesso ai benefici previsti.

La prova del radicale stravolgimento delle procedure previste è rappresentato dalla redazione di un quinto elenco, non contemplato né dal bando né dalle disposizioni specifiche o dalle disposizioni generali.

Trattasi dell'elenco delle ditte “non ammissibili per progetto non cantierabile” (docc. 11.2 e 12.2), nel quale è incluso anche il ricorrente.

Invero, come visto, le domande, per risultare ammissibili, avrebbero necessitato della semplice presentazione del progetto esecutivo.

In forza della semplice presentazione del progetto esecutivo, le stesse dovevano essere ammesse nella graduatoria definitiva, compresa la domanda del ricorrente.

Soltanto entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il richiedente avrebbe dovuto fornire la prova della cantierabilità del progetto, diversamente risultando inammissibile.

Tutto ciò in quanto il momento della presentazione delle domande, che avrebbe dovuto condurre all'approvazione dei 4 elenchi definitivi delle domande ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili, riguarda la fase di gestione delle domande di sostegno, mentre la prova della cantierabilità del progetto avrebbe dovuto riguardare la seconda fase della istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto.

Invece, la P.A. si è già espressa sulla non cantierabilità del progetto in fase di gestione delle domande, formando un ulteriore elenco, non previsto, di richieste non ammissibili.

Ciò ha determinato una sovrapposizione di due fasi ontologicamente e giuridicamente distinte, le quali sono state tra l'altro svolte da una Commissione cui spettava il compito di gestione delle domande ma, di certo, non di espletamento dell'istruttoria.

E che sia stata la medesima Commissione, nella stessa composizione, a svolgere le due fasi descritte, si evince dall'esame dei verbali pure allegati (docc. 18 e 19).

L'anomalia dell'iter adottato dall'Amministrazione regionale si riflette anche sul piano del "timing" procedurale.

Come detto, nei 30 giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle memorie (da presentarsi a loro volta entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), gli uffici avrebbero dovuto redigere i 4 elenchi definitivi delle ditte ammesse, escluse, non ricevibili e non ammissibili.

Il termine per la dimostrazione della cantierabilità del progetto (90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), **nel caso di specie nemmeno riconosciuto al ricorrente**, è dunque del tutto distinto rispetto a quello per la formazione degli elenchi definitivi (60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori), e ciò perché la valutazione della cantierabilità rientra nella seconda fase di istruttoria finalizzata alla concessione dell'aiuto.

Ciononostante, la stessa Commissione che avrebbe dovuto occuparsi soltanto della gestione delle domande, ha redatto un ulteriore elenco di domande non ammissibili per progetto non cantierabile (nel caso di specie nella stessa data e non si comprende, addirittura, quale sia stata la prima decisione adottata – docc. 18 e 19).

Va sottolineato, inoltre, che tale comportamento ha dilatato enormemente i tempi di pubblicazione della graduatoria definitiva consentendo che tra la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (07/12/2018) e la data di pubblicazione della prima versione della graduatoria definitiva (26/06/2018) trascorressero ben 201 giorni (termini abbondantemente superati, di 111 giorni, rispetto al termine massimo previsto dal DPR 30/2012 di 90 giorni – si veda comunque

<http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-22o1/g12-22o1.pdf>, pagina 13 punto 20 della tabella, pubblicazione entro 90 giorni la graduatoria definitiva).

Tuttavia, la validazione del requisito della cantierabilità è posteriore alla fase della ammissibilità, nella quale si verificano i requisiti di accesso, la rispondenza degli investimenti, la qualità ed il contenuto della domanda di sostegno.

Che le due fasi siano state accorpate, lo dimostrano ulteriormente, nel caso di specie, i due verbali della stessa data del 04/06/2018 (docc. 18 e 19).

Ne deriva che la cantierabilità non avrebbe potuto e dovuto essere elemento discriminante per la ammissibilità, ai fini delle graduatorie definitive, essendo la stessa riservata ad una valutazione di rispondenza ed idoneità della documentazione, tipica della successiva fase istruttoria che è stata, invece, del tutto omessa.

Difatti, gli elenchi definitivi avrebbero dovuto includere tutte le pratiche ammissibili che (come il ricorrente che, con grande zelo, lo ha fatto nonostante fosse non ammissibile) hanno presentato la documentazione per la cantierabilità entro in termini.

Nel caso di specie, però, l'Amministrazione, facendo coincidere la valutazione della fase della cantierabilità con la fase della ammissibilità, ha escluso una moltitudine di progetti comunque ammissibili a prescindere dalla cantierabilità, addirittura redigendo all'uopo un elenco non previsto dal bando.

L'esclusione della pratica del ricorrente sulla scorta di una analisi sommaria, che è tipica della fase di gestione delle domande, senza una valutazione nel merito che è invece tipica della fase istruttoria, ha quindi determinato l'illegittimità della non ammissione della domanda proposta dalla ditta Sciveres.

Qualora l'Amministrazione avesse espletato la dovuta istruttoria, avrebbe verificato il possesso di tutti i requisiti per l'ammissione da parte del ricorrente, eventualmente anche in applicazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, il cui possesso è stato in questa sede ulteriormente dimostrato.

Gli atti impugnati non potranno dunque non essere annullati e la domanda del ricorrente dovrà considerarsi ammessa.

IV- ILLEGITTIMITA' DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 37. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA, DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE GENERALE E DEI CRITERI DI SELEZIONE AGGIUNTIVI. GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA FATTISPECIE E DEI FATTI, ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI GARANZIA DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ECCESSO DI POTERE – PERPLESSITA' NELL'ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO NEL CORRETTO OPERATO DELLA P.A. E DI LEALE COOPERAZIONE TRA P.A. E PRIVATO.

Una volta ammessa alla procedura, non potrà non essere riconosciuto alla ditta ricorrente il punteggio di 45, anziché dei 37 già attribuiti.

Infatti, con riguardo al criterio A7 “Investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative” ritiene l’Amministrazione che “manca il calcolo dei fabbisogni energetici per autoconsumo”.

A tal proposito si rappresenta che mai la ditta ha avuto contezza delle ragioni per cui tale punteggio non era stato attribuito.

Difatti, è solo nel verbale di riesame della ammissibilità della domanda di sostegno (doc. 18) che l’Amministrazione offre contezza per la prima volta delle ragioni del mancato riconoscimento degli 8 punti relativi al criterio A7.

Essendo stata in precedenza inserita nell’elenco delle domande non ammissibili (docc. 6.3 e 8.3), non era mai stata individuata la ragione dell’attribuzione del punteggio di 37, piuttosto che di 45.

Ebbene, solo in sede di accesso agli atti del 17/08/2018, a seguito della esclusione definitiva dalla procedura, la ditta estraeva il verbale di riesame della ammissibilità (doc. 18), dal quale apprendeva di essere stata ammessa con punteggio di 37, salvo essere nella stessa data esclusa per mancata cantierabilità (doc. 19).

Pare sin troppo evidente sottolineare che se la ditta fosse stata ammessa *ab initio*, avrebbe avuto contezza delle ragioni del mancato riconoscimento degli 8 punti di cui si discute e, in sede di cantierabilità, avrebbe dimostrato il possesso del requisito del calcolo dei fabbisogni energetici per autoconsumo, effettivamente non allegato alla domanda ma producibile in sede di cantierabilità e in questa sede dimostrato (**doc. 22**). La ditta è stata tuttavia impossibilitata a dimostrare tale requisito, in quanto illegittimamente esclusa in una prima fase ma poi riammessa in una fase successiva, nella quale tuttavia non è stata resa possibile la produzione documentale richiesta, ai fini della cantierabilità, in grave violazione di ogni garanzia procedimentale.

Tutto ciò, tra l'altro, in violazione del già esaminato art. 6 della legge n. 241/1990 e in violazione dell'obbligo di leale cooperazione tra P.A. e privato.

Ciò dimostra che tutto il procedimento è radicalmente viziato, *in nuce*, essendo stato impedito al ricorrente di provare il possesso di determinati requisiti nel corso dell'iter procedimentale.

Conseguentemente alla ditta, che avrebbe provato il possesso del requisito, deve essere riconosciuto l'ulteriore punteggio di 8.

Anche per tali ragioni gli atti impugnati dovranno essere annullati.

- ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Il ricorso è assistito sia dal *fumus boni iuris*, che dal *periculum in mora*.

Le doglianze sopra esposte sono assolutamente fondate e meritano di essere tutelate in via cautelare, attesa la sussistenza della gravità ed irreparabilità della lesione.

I provvedimenti impugnati cagionano infatti un danno grave ed irreparabile alla ditta ricorrente.

L'urgenza della tutela risiede, innanzitutto, nella necessità di non vanificare la pretesa demolitoria del presente ricorso, atteso che la mancata concessione di un provvedimento cautelare satisfattivo equivarrebbe a rendere del tutto priva di interesse l'azione stessa di annullamento.

Difatti, la misura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 è sostenuta finanziariamente dal FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale).

La Regione, come noto, è in forte ritardo con la spesa certificata alla UE (quella effettivamente liquidata alle imprese a collaudo o anche prima, tramite erogazione previa polizza fideiussoria).

Tuttavia, in forza del principio desumibile dal diritto comunitario, nel quale vige la "Regola N+3", se entro tre anni dall'impegno di spesa indicato dalla regione Sicilia (pertanto entro il 31/12/2018) non sarà presentata la domanda di pagamento alla UE, le Istituzioni dell'Unione cancelleranno automaticamente la relativa quota di finanziamento non impegnata.

Ne deriva l'estrema urgenza, per il Dipartimento Agricoltura, di impegnare e liquidare alle imprese i benefici della sottomisura 4.1, anche con anticipazione dietro polizza fideiussoria entro il 31/12/2018, in base al meccanismo di funzionamento del bilancio comunitario.

Entro tale periodo di poco più di 3 mesi (che nelle more della trattazione cautelare del presente ricorso diminuiranno ulteriormente), dunque, le procedure dovrebbero essere concluse.

Pertanto, la dotazione finanziaria del Bando di cui alla 4.1 è di 100 milioni di euro.

Con l'accoglimento della domanda cautelare, la ditta si posizionerebbe in graduatoria, ai fini del riconoscimento dei benefici, immediatamente dopo la posizione 400 (tra 401 e 411 - si veda elenco ditte ammesse con punteggio di 45 – doc. 12.1).

Qualora tutte le ditte precedenti la posizione 400 venissero considerate come idonee alla concessione dell'aiuto (si veda doc. 2, art. 17.5), la ditta non sarebbe ammessa ad alcun beneficio.

Tuttavia, come normalmente accade, la spesa in corso di istruttoria può non essere considerata ammissibile, anche solo in parte, con la conseguenza che, in conformità al bando, come avvenuto con il PSR 2007-2013 e come avviene in tutte le procedure di concessione di aiuti pubblici, la graduatoria scorre nei limiti delle risorse disponibili. Ciò accadrebbe, a maggior ragione, qualora la dotazione della sottomisura venisse rimpinguata, come accaduto in altri casi nell'ambito del precedente PSR 2007-2013. Ne deriva che, senza l'ammissione ed il riconoscimento del punteggio dovuto, anche in sede cautelare, il ricorrente sarebbe certamente escluso da qualsiasi beneficio. Impegnare e liquidare somme da subito, sulla scorta di elenchi illegittimamente formati, ad imprese non "legittimate" per errata attribuzione punteggio, esporrebbe la P.A. alla mancata certificazione della spesa, trattandosi di somme non rendicontabili che rischiano pertanto di gravare soltanto sul bilancio regionale e non anche sulla quota cofinanziata dalla UE. D'altra parte la ditta ricorrente, illegittimamente esclusa, pur avendovi diritto, di fatto non potrà accedere ai benefici. Pertanto, nel caso di mancato accordo della tutela cautelare, l'azienda non trarrebbe alcun giovamento dall'accoglimento nel merito del ricorso. A ciò si aggiunga che il mancato accordo della tutela cautelare consentirebbe all'Amministrazione di attribuire le somme "stanziare" in graduatoria a numerosi soggetti non aventi diritto. Da ciò la necessità di chiedere a Codesto On.le Tribunale la concessione del beneficio della definizione del presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ovvero, in subordine, mediante la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, con la connessa adozione dei provvedimenti interinali ritenuti opportuni. D'altro canto, nessun danno subirebbe l'Amministrazione dall'accoglimento del provvedimento di urgenza e ciò in quanto lo stesso Assessorato Regionale ha in più occasioni riformulato e ripubblicato sia gli elenchi provvisori che gli elenchi definitivi, come documentato in giudizio.

Premesso che in simili ipotesi la giurisprudenza amministrativa è solita accordare la tutela cautelare, si specifica che l'Ecc.mo TAR adito si è già espresso in merito all'istanza di sospensiva promossa da una ditta esclusa dagli elenchi odiernamente impugnati, relativi alla sottomisura 4.1, accogliendo la domanda di sospensiva (**TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 14 settembre 2018, ordinanza cautelare n. 774**).

Infine si sottolinea che “in gioco” vi sono diritti costituzionalmente sanciti (diritto al lavoro, tutela dell'iniziativa economica privata, sviluppo della persona umana e partecipazione alla vita economica del paese – artt. 2, 3 e 4 Cost.), che in quanto tali meritano la tutela cautelare.

Anche per tali motivi non potrà non essere disposta la sospensione dei provvedimenti odiernamente impugnati.

- DOMANDA RISARCITORIA.

In via ulteriormente subordinata alla mancata concessione della tutela cautelare si formula sin da ora domanda risarcitoria dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e *subendi* dal ricorrente, in conseguenza degli atti illegittimi emanati, da quantificarsi in corso di causa.

In ogni caso, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di annullamento si chiede risarcimento in forma specifica mediante ammissione agli aiuti cui si è richiesto accesso, ex art. 30 c. 2 c.p.a..

- ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 41 C. 4 C.P.A. E/O EX ART. 52 C. 2 C.P.A..

Il presente ricorso viene notificato a n. 3 controinteressati.

Nell'ipotesi in cui si ritenga necessaria la notificazione nei confronti di altri controinteressati, si chiede che il Presidente del TAR o della Sezione cui il ricorso è assegnato disponga che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ex art. 41 c. 4 c.p.a., prescrivendone le modalità, od anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 c. 2 c.p.a. (si vedano, in tal senso, **TAR Palermo, Decreti Presidenziali nn. 679/2018, 989/2016 e 987/2016**).

Tutto ciò premesso e considerato,

VOGLIA

l'Ill.mo TAR adito:

- in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ritenere sussistenti i presupposti perché il presente giudizio venga deciso con sentenza in forma semplificata;
- in subordine, preliminarmente sospendere i provvedimenti impugnati, con la connessa adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni o necessari;
- nel merito annullare gli atti impugnati perché illegittimi;
- in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti, in solido o singolarmente, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio e/o al risarcimento di tutti i danni subiti, da quantificarsi in corso di causa, anche in forma specifica ex art. 30 c. 2 c.p.a.;
- ove ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio, disporre che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami, ex art. 41 c. 4 c.p.a. e/o ex art. 52 c. 2 c.p.a., prescrivendone le modalità

Si allegano i documenti menzionati in esposizione.

Il valore della presente controversia è indeterminato e/o indeterminabile e l'importo versato a titolo di contributo unificato è di € 650,00.

Palermo, 21 settembre 2018.

Avv. Giovanni Francesco Fidone